

## **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicheranno a tutte le forniture di Beni ovvero alla prestazione di opere e/o di Servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il "Fornitore") a favore di Cellulose Converting Solutions (di seguito "CCS") in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero esser di volta in volta emessi da CCS.
- 1.2 Le condizioni contenute nell'Ordine e/o nelle successive varianti, ivi compreso il riferimento alle presenti Condizioni Generali, annullano e sostituiscono quelle dell'eventuale offerta del Fornitore
- 1.3 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di CCS.

### **2. CLAUSOLA DI PREVALENZA E VALIDITÀ DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI**

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali prevarranno sempre ed in ogni caso su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore che dovesse aver pubblicato o reso conosciute o conoscibili per la fornitura di Beni e/o Servizi, nonché oggetto di altri contratti predisposti dal Fornitore, ivi compresi eventuali moduli di accettazione dell'Ordine emesso da CCS o, più in generale, comunicazioni del Fornitore che dovessero richiamare le proprie condizioni.
- 2.2 Inoltre, in caso di conflitto tra disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali rispetto quelle contenute nei singoli contratti di fornitura del Fornitore, le presenti Condizioni Generali prevalgono sempre a meno che non siano state espressamente e specificatamente derogate da eventuali condizioni particolari previste nei singoli Ordini di acquisto di CCS ovvero da qualsiasi condizione concordata per iscritto con comunicazione ulteriore e sottoscritta da CCS e dal Fornitore.
- 2.3 Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla regola del "*pro tempore vigenti*". Da ciò consegue che l'aggiornamento delle stesse potrà essere effettuato mediante nuovo contratto o anche mediante pubblicazione del documento o di altro sostitutivo all'interno del sito internet di CCS, in quest'ultimo caso previa comunicazione scritta al Fornitore.
- 2.4 Al Fornitore saranno applicate automaticamente le nuove Condizioni Generali il giorno seguente la data di pubblicazione all'interno del sito internet di CCS. Alla nuova edizione è attribuita data certa mediante sottoscrizione del file di origine mediante firma elettronica.
- 2.5 Se le condizioni contenute nella eventuale conferma trasmessa dal Fornitore differiscono da quelle dell'Ordine, il contratto si perfeziona nel momento in cui CCS conferma per iscritto di accettare le variazioni mediante emissione di variazione all'Ordine. L'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore, senza che nel frattempo sia intervenuta l'accettazione espressa da parte di CCS delle diverse condizioni contenute nella conferma emessa dal fornitore, comporterà la conclusione del contratto alle condizioni contenute nell'Ordine emesso da CCS (accettazione tacita delle presenti condizioni). E' sempre esclusa l'accettazione tacita da parte di CCS di condizioni diverse dalle presenti.

### **3. DEFINIZIONI**

- 3.1 Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:
  - Con "**Fornitore**" deve intendersi il fornitore di Beni o Servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
  - Con "**CCS**" deve intendersi Cellulose Converting Solutions SpA con sede legale in Via A. Maj, 14 - 24100 Bergamo (BG) - Italy
  - Con "**Informazioni Riservate**" s'intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a CCS, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di CCS al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.

- Con "**Beni**" o "**Prodotti**" devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a CCS come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti.
- Con "**Contratti**" devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra CCS e il Fornitore con l'accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell'Art. 4.2 oppure con l'emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell'Art. 4.3.
- Con "**Proposte Contrattuali**" deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore a CCS.
- Con "**Servizi**" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a CCS ai sensi dei Contratti.
- Con "**Specifiche Tecniche**" deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto da CCS al Fornitore o confermate per iscritto da CCS.
- Con "**Ordini di Acquisto**" devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da CCS nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 4.1.
- Con "**Risultati**" devono intendersi tutti i risultati dell'attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi.
- Con "**Parti**" devono intendersi congiuntamente CCS e il Fornitore.
- Con "**Cliente finale**" si intende il Cliente di CCS.

#### **4. EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO**

- 4.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:
- Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
  - (eventuale) Specifiche tecniche;
  - quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
  - prezzi, modalità e termini di pagamento;
  - eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.
- 4.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da CCS nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di quattro (4) giorni solari dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto (quale accettazione tacita delle presenti Condizioni e di quelle specifiche espresse nell'Ordine di Acquisto). Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii a CCS una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da CCS nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di quattro (4) giorni solari dall'invio dello stesso, fermo restando che CCS si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato. In ogni caso per CCS resta salvo il diritto di cui al successivo 5.3.
- 4.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.
- 4.4 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto. In caso di conflitto tra norme si applicherà in via gerarchica: i) le Condizioni Generali; ii) le Specifiche Tecniche; iii) gli Ordini di Acquisto; iv) le Proposte Contrattuali.
- 4.5 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per CCS di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.
- 4.6 CCS avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti
- 4.7 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla

discrezione di CCS decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore, quindi, svolgerà le fasi successive alla prima e CCS pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di CCS a procedere con la fase successiva.

4.8 Nessuna esclusiva viene riconosciuta al Fornitore.

## **5. MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARIAZIONE D'ORDINE**

5.1 Durante l'esecuzione della fornitura, CCS potrebbe modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e/o la forma dei Beni e Servizi; tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi, il Fornitore avrà diritto ad un giusto compenso aggiuntivo e/o un'estensione del termine di consegna, previa accettazione da parte di CCS.

5.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di apporre qualsivoglia modifica, neppure parziale, (i) ai Beni forniti, (ii) al materiale/componenti utilizzate nella produzione degli stessi o (iii) alle modalità di esecuzione dei Servizi, senza la preventiva comunicazione ed ottenimento del previo consenso in forma scritta da parte di CCS, ciò in quanto tali variazioni potrebbero comportare difficoltà e/o impossibilità applicative dei Beni o dei Servizi sui prodotti CCS. In caso di violazione, anche solo parziale, a tale obbligo, CCS avrà diritto di rifiutare l'Ordine, chiedere la refusione di quanto già pagato e, in ogni caso, richiedere al Fornitore il pagamento di una penale pari al 15% (quindici per cento) del Corrispettivo pattuito per la fornitura, fatto salvo il maggior danno. In tali ipotesi, il Fornitore non potrà eccepire o contestare alcunché, senza alcuna riserva o eccezione.

5.3 Nel caso di cui al precedente 5.2 e quindi in caso di variazione, in tutto o in parte, (i) dei Beni, (ii) del materiale/componenti utilizzate per la produzione degli stessi o (iii) alle modalità di esecuzione dei Servizi, il Fornitore dovrà, entro e non oltre tre (3) giorni, da considerarsi quale termine essenziale, inviare ogni documento tecnico a supporto in modo da consentire a CCS ogni più ampia valutazione e, se del caso, un annullamento dell'Ordine, in tutto o in parte.

5.4 Se le condizioni contenute nella eventuale conferma trasmessa dal Fornitore differiscono da quelle dell'Ordine di Acquisto, il contratto si perfeziona nel momento in cui CCS conferma per iscritto di accettare le variazioni mediante emissione di variazione all'Ordine di Acquisto

## **6. ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

6.1 La fornitura dovrà essere perfettamente corrispondente a quanto richiesto e prescritto nell'Ordine di Acquisto, nonché in eventuali capitolati e/o specifiche relative all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto stesso sia che quest'ultimo si riferisca alla fornitura di prodotti che di servizi.

6.2 Nessuna fornitura sarà considerata valida se non conferita per iscritto con apposito Ordine di Acquisto.

6.3 L'esecuzione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore, senza che nei 4 (quattro) giorni successivi sia intervenuto rifiuto espresso da parte di CCS rispetto alle diverse condizioni contenute nella conferma emessa dal fornitore, comporterà la conclusione del contratto alle condizioni contenute nell'Ordine di Acquisto emesso da CCS (accettazione tacita delle presenti condizioni). È sempre esclusa l'accettazione tacita da parte di CCS di condizioni diverse dalle presenti.

6.4 Il Fornitore, durante l'esecuzione della Fornitura, si obbliga a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto (sia che si tratti di fornitura di prodotti che di servizi), restando responsabile nei confronti di CCS, degli eventuali danni economici, anche di lucro cassante, causati direttamente a CCS e/o indirettamente ai clienti di questa. Il presente obbligo sopravvive per i due anni solari successivi alla conclusione dell'ultimo negozio effettuato tra CCS ed il Fornitore.

6.5 Nel caso in cui intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore, o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, CCS avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta o via Fax.

## **7. COSTRUZIONE SU DISEGNI, MODELLI E/O ATTREZZATURE.**

7.1 Le informazioni tecniche, i disegni costruttivi, i modelli, i campioni e quanto altro che CCS comunica o mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà esclusiva di CCS e possono essere utilizzati esclusivamente per

l'esecuzione degli ordini inviati da CCS. Anche i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi a tali documenti restano di proprietà esclusiva di CCS.

- 7.2 Il Fornitore è tenuto a conservare tali documenti, o articoli, con cura e a restituirli alla medesima su richiesta; non riprodurli, copiarli, se non nei limiti autorizzati; non trasmetterli o rivelarne il contenuto a terzi; non produrre o far produrre a terzi, a nessun titolo, particolari disegni o prodotti sfruttando le informazioni tecniche ricevute; imporre o garantire il rispetto delle obbligazioni di cui sopra a terzi con Lui cooperanti nell'ambito di esecuzione degli ordini.
- 7.3 Il Fornitore riconosce per illecita la fabbricazione ed il commercio di prodotti ottenuti sfruttando informazioni e tecniche di cui al punto 7.1, al di fuori delle forniture a CCS e comunque anche dopo che sia venuta a cessare ogni rapporto con essa.
- 7.4 Nel caso CCS riceva dal Fornitore disegni e/o altri documenti tecnici, questi, salvo diversi accordi scritti, si intendono liberamente utilizzabili da parte di CCS, anche dopo che sia cessato il rapporto con il Fornitore.
- 7.5 Il Fornitore dovrà far pervenire a CCS i documenti tecnici come richiesto dalla natura dei Beni o Servizi di volta in volta oggetto di Ordine di Acquisto, che dovranno essere consegnati unitamente al materiale o comunque nel tempo richiesto. Qualora si rendessero necessarie modifiche o aggiunte il Fornitore dovrà prontamente trasmettere i documenti tecnici, modificati secondo le richieste fatte da CCS.
- 7.6 Il Fornitore, al termine del rapporto, dovrà restituire, senza indugio alcuno, tutti i materiali ricevuti da CCS ovvero dare prova certa dell'avvenuta distruzione degli stessi.
- 7.7 La Fornitura di categorie merceologiche, prodotti e servizi che a termini di legge italiana ed europea prevedono idonea ed esaustiva documentazione per consentirne il corretto uso e manutenzione nonché certificazione attestante la conformità al rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per legge, devono essere forniti irrevocabilmente e contestualmente ad ogni fornitura.

## **8. APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE**

- 8.1 È facoltà di CCS pretendere dal Fornitore la documentazione attestante la qualità del materiale approvvigionato (certificati di analisi, prove sui materiali e sulle caratteristiche meccaniche/chimiche/fisiche) senza alcun addebito di sorta se non concordato preventivamente dalle parti.  
Tale documentazione, se richiesta, dovrà essere inviata unitamente al materiale in Ordine di Acquisto.
- 8.2 CCS rimane proprietaria dei materiali forniti in conto lavoro, a meno di esplicito patto contrario redatto in forma scritta.
- 8.3 Il Fornitore deve provvedere ad immagazzinare a proprie spese il materiale ricevuto in conto lavorazione, con l'obbligo di impiegarlo solo per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto conferitigli da CCS e di provvedere alla sua buona conservazione, osservando le regole di prudenza e diligenza necessaria. L'immagazzinamento dovrà avvenire in modo da tenere separato quanto di proprietà di CCS da quanto di proprietà del Fornitore e/o di terzi. Dovrà inoltre consentire a CCS di controllare, durante il normale orario di lavoro, il loro stato di conservazione ed utilizzazione senza necessità di preavviso alcuno.
- 8.4 Nel caso in cui, per l'espletamento della Fornitura, le attrezzature o parte di esse siano fornite direttamente da CCS o per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di custodirle con la massima diligenza, rispondendone direttamente dell'eventuale perimento, furto, rottura o qualsivoglia danno ad essi arrecato, anche ai sensi dell'art. 1806 c.c. In tal caso, dovrà essere immediatamente informata CCS dell'evento occorso.

## **9. ESAME DELLA MERCE E VISITE (CONTROLLO QUALITÀ)**

- 9.1 Il Fornitore garantisce la conformità qualitativa del prodotto fornito alle prescrizioni di CCS. L'imballaggio, l'etichettatura, la spedizione e il trasporto dei beni ordinati devono essere effettuati in base alle eventuali prescrizioni specificamente richieste da CCS e/o comunque a regola d'arte in modo da prevenire eventuali danneggiamenti durante il trasporto o la movimentazione.
- 9.2 La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della stessa, la quale si intende accettata solo dopo l'effettuazione con esito positivo dei collaudi, da parte dei competenti enti di CCS secondo le procedure, anche di Assicurazione della Qualità adottate da CCS.
- 9.3 CCS si riserva di rifiutare i materiali non conformi inviandoli in porto assegnato al Fornitore. Tali materiali dovranno essere resi conformi o sostituiti entro tre (3) giorni solari dal ricevimento della notizia di non conformità ed inviati in porto franco a CCS. Il tutto salvo diverse disposizioni da parte di CCS caratterizzate da esigenze d'urgenza.
- 9.4 Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso CCS, previo accordo, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione. È auspicabile l'adozione degli stessi mezzi di controllo da parte del Fornitore.

- 9.5 Qualora la merce rifiutata risulti in ritardo sui termini convenuti e in caso di provata urgenza di disporre, CCS si riserva il diritto di effettuare la selezione dei pezzi conformi ed eventualmente eseguire le lavorazioni necessarie per rendere la merce, o parte di essa, conforme, addebitando al Fornitore le relative spese a consuntivo.
- 9.6 Il Fornitore, nel corso di esecuzione di uno o più Ordini, dovrà consentire entro un lasso di tempo ragionevole una o più visite da parte di personale di CCS e/o del/i suo/suoi committenti e/o dei suoi certificatori e/o loro ispettori.
- 9.7 CCS ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore, anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia per l'eventuale verifica del Prodotto e/o del Servizio o per l'accettazione del Prodotto e/o del Servizio stesso, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore. I metodi e l'estensione della verifica saranno di volta in volta concordati con il Fornitore.

## **10. GARANZIA DEL FORNITORE**

- 10.1 Il Fornitore garantisce che la merce, il prodotto, il servizio, la lavorazione, ecc. siano totalmente esenti da qualsiasi vizio e/o difetto e pienamente conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti applicabili.
- 10.2 Il Fornitore garantisce altresì, per un periodo non inferiore a quello fissato dalle leggi o dalle direttive dell'Unione Europea, e in ogni caso non inferiore ai 2 anni, il buon funzionamento di quanto fornito e/o realizzato, garantendo altresì la sua idoneità all'uso previsto da CCS.
- 10.3 Ad ogni modo il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi saranno:
- conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;
  - conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto, dei Contratti e delle Specifiche Tecniche;
  - privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
  - compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sul Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da CCS;
  - idonei all'uso cui sono abitualmente destinati;
  - conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
- 10.4 In caso di difetto o non conformità dei Beni o dei Servizi alle garanzie previste dall'art. 10.3, CCS avrà diritto di
- a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni o ai Servizi non conformi al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
- b) vedersi emessa nota di credito entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi all'intervenuta comunicazione da parte di CCS della non conformità. Decorso tale termine, CCS avrà pieno diritto (i) ad emettere fatturazione diretta e (ii) compensare tale credito con debiti in essere con il Fornitore.
- 10.5 Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che CCS dovesse attuare e a rimborsare a CCS i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di CCS e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo. Pertanto, il Fornitore è responsabile dei danni cagionati da difetti del Prodotto o del Servizio prestato e dovrà provvedere a proprie spese a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto.
- 10.6 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 10 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni o dei Servizi. Il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni o dei Servizi è di trenta (30) giorni dalla scoperta degli stessi.
- 10.7 Se durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti e/o vizi su quanto fornito, saranno addebitati al Fornitore gli oneri di rivalsa eventualmente addebitati a CCS dai propri Clienti finali, previo esame congiunto dei particolari risultati difettosi o non conformi.
- 10.8 In ogni caso CCS ha diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non conformità del prodotto acquistato. Nel caso particolare di mancato raggiungimento di prestazioni dichiarate in una offerta commerciale, il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni conseguenti e quindi a farsi carico di tutti i costi necessari al raggiungimento delle prestazioni legittimamente attese. Qualora questo obiettivo non si riuscisse a raggiungere in tempi ragionevoli e concordati con CCS, quest'ultima si riserva il diritto di restituire la merce al Fornitore che, a sua volta, s'impegna a restituire l'intero importo già pagato a CCS e una congrua penale sia per il danno di immagine arrecato che per risarcire l'utente finale cliente di CCS.
- 10.9 Nel caso in cui CCS fosse convenuto in giudizio per la responsabilità civile e/o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, etc.) in conseguenza di difettosità, non conformità o non affidabilità di quanto fornito, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne CCS e a risarcire i danni eventualmente da

esso subiti. CCS è tenuto ad informare il Fornitore entro tre giorni lavorativi dalla conoscenza della eventuale violazione della norma, o, se precedente, dalla data della sua chiamata in causa.

## **11. TOLLERANZA SULLE QUANTITA' DEI PRODOTTI**

- 11.1 CCS è tenuto ad accettare solamente le quantità ordinate. Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente ed accettate per iscritto da CCS.
- 11.2 Le evasioni parziali in termini di quantità o di qualità sui singoli ordini dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da CCS
- 11.3 Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento si rilevi una non conformità quantitativa la CCS potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
- accettare la maggiore quantità consegnata in acconto delle previste consegne successive con conseguente decorrenza dei termini di pagamento dal primo mese successivo con consegna prevista;
  - rispedire l'eccedenza al Fornitore, a rischio e spese del Fornitore stesso;
  - ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'integrazione della parte di fornitura mancante, essendo inteso che ogni maggior onere slittamento della e spesa per l'immediata integrazione sarà a carico del Fornitore.

## **12. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA**

- 12.1 I termini di consegna stabiliti mediante il processo di conferma d'ordine sono tassativi. Sono quindi da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne programmate, se non esplicitamente autorizzate per iscritto. Il termine di consegna previsto è da considerarsi determinante al fine dell'applicazione sia del prezzo che dei termini di pagamento concordati.
- 12.2 La merce dovrà essere accompagnata contestualmente da idoneo documento di trasporto ai sensi di legge (*documento di trasporto* o se obbligatorio *bolla di accompagnamento merci viaggianti*). In esso dovranno essere riportati i seguenti elementi: i) identificazione dell'articolo (codice), ii) descrizione, iii) livello di revisione, iv) quantità, v) numero d'Ordine emesso da CCS
- 12.3 I codici identificativi devono essere riportati su ogni singolo componente a disegno fornito sia che esso sia richiesto assemblato che assemblato all'interno di un gruppo.
- 12.4 CCS si riserva la facoltà di respingere la merce, a rischio e spese del Fornitore, qualora la documentazione di trasporto sia assente o non contenga tutti i dati di cui sopra.

## **13. INADEMPIENZA NELLA CONSEGNA E PENALITÀ**

- 13.1 I termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto devono essere confermati dal fornitore, il quale si impegna tassativamente a rispettare la data comunicata nella conferma d'ordine. La consegna dei beni e servizi dovranno essere eseguite presso la sede operativa indicata sull'ordine, salvo accordi con il responsabile della logistica. CCS ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
- 13.2 I termini di consegna si intenderanno prorogati ed il nuovo termine di consegna verrà stabilito di comune accordo tra le Parti, quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che gli impediscano la regolare esecuzione dell'Ordine.  
Si considerano quali provvedimenti suscettibili di ritardare l'esecuzione dell'Ordine solo le *cause di forza maggiore*, così come previste nel Codice Civile.  
In nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi di eventuali sub/fornitori.  
In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta, via mail, a CCS dell'insorgere e del cessare delle cause di forza maggiore, la quale si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art 1456 cc.
- 13.3 In caso di ritardo di consegna (anche parziale) non dovuto a cause di forza maggiore (vedi punto 13.2), CCS avrà a sua scelta le seguenti facoltà:
- annullare con effetto immediato l'Ordine di pieno diritto, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1456 del C.C., mediante comunicazione scritta via mail al Fornitore;
  - approvvigionarsi altrove ed in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dei particolari ordinati, (e cioè al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1516 C.C.) a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione scritta al Fornitore.

Quanto ivi previsto non limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore, fermo restando il diritto di CCS a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni emergenti e del lucro cessante a cagione di fatti od omissioni del Fornitore e/o dei suoi aventi e/o danti causa.

- 13.4 In caso di non conformità CCS si riserva il diritto di applicare una penalità pari al 5% del valore del componente presente sull'ordine d'acquisto. Nel caso si riferisca ad un particolare presente all'interno di un gruppo, il valore di riferimento su cui applicare la penalità è quello del valore del gruppo. Le richieste di addebito verranno inviate su base trimestrale e per mezzo email.
- 13.5 In aggiunta ai rimedi di cui all'art. 13.3 e 13.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi rispetto quanto richiesto nell'Ordine, non dovuto a cause di forza maggiore, CCS a propria insindacabile scelta potrà avvalersi altresì in tutto o in parte dei seguenti diritti:
- (i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
  - (ii) richiedere la consegna dei beni per via aerea (ove applicabile) a spese del Fornitore;
  - (iii) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di fermo produttivo a tariffa oraria, i costi logistici ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da CCS per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.
- 13.6 I rimedi previsti dal presente articolo 13 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di CCS, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dei Contratti.

#### **14. FATTURE E RIMESSI DI CONSEGNA**

- 14.1 Le fatture inerenti quanto fornito dovranno essere emesse con cadenza mensile e ciascuna di esse dovrà contemplare i prodotti ed i servizi consegnati e/o erogati nel mese solare di competenza. Le fatture inerenti più consegne dovranno contenere:
- i) l'indicazione dei documenti di trasporto e/o delle bolle di accompagnamento merci viaggianti
  - ii) l'indicazione degli ordini emessi da CCS cui esse sono relative.
- 14.2 CCS si riserva la facoltà di respingere le fatture incomplete di quanto sopra e/o degli elementi obbligatori di legge.
- 14.3 Il Fornitore assume l'obbligo di emettere le fatture entro i termini e secondo le disposizioni di legge. Il fornitore terrà altresì indenne CCS, assumendosi il relativo obbligo, di eventuali difetti o carenze nella fatturazione dei prodotti e/o dei servizi acquistati da CCS
- 14.4 Per nessun motivo potrà essere emessa fattura prima dell'effettiva consegna della merce, salvo espressa deroga scritta.
- 14.7 Qualora nell'ordine/contratto siano previste prestazioni aggiuntive quali collaudi in fabbrica, avviamenti e/o collaudi in sito/cantiere, la fattura potrà essere emessa solo dopo l'esecuzione, con esito positivo, di tali prestazioni.

#### **15. PAGAMENTI – PREZZI – SPESE DI INCASSO**

- 15.1 L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le Parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi dell'art. 4.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.
- 15.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il prezzo stabilito non è comprensivo dei costi di trasporto, costi assicurativi e/o ed eventuali spese supplementari, che restano a carico esclusivo del Fornitore.
- 15.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono DDP/DAP (INCOTERMS 2020) magazzino CCS indicato nell'Ordine ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.
- 15.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto, nelle fatture o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal Fornitore e confermato vis a vis (anche mediante messi di videoconferenza) tra le Parti entro novanta (90) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna a CCS dei Beni o esecuzione dei Servizi. CCS effettuerà pagamenti solo ed esclusivamente su IBAN confermati vis a vis (anche mediante mezzi di videoconferenza) dal Fornitore. Pertanto, eventuali variazioni di IBAN dovranno essere sempre preventivamente comunicate e confermate vis a vis (anche mediante messi di videoconferenza), pena la loro inefficacia nei confronti di CCS.

- 15.5 Resta inteso che CCS potrà sospendere o ritardare, in tutto o in parte, i pagamenti delle fatture alle scadenze previste nel caso in cui vi fossero inadempimenti, anche solo parziali, del Fornitore rispetto le previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali.
- 15.6 CCS procederà al pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti, subordinatamente all'osservanza del Fornitore, delle seguenti condizioni:
- modalità indicate nell'Ordine,
  - ricevimento dei documenti debitamente compilati come previsto nel punto 7.
  - eventuale collaudo con esito positivo come da punto 9.
- 15.7 È fatto espresso divieto del Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture se non espressamente autorizzato. Le eventuali tratte emesse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e spese derivanti dal loro mancato ritiro.
- 15.8 Si considera espressamente che il credito derivante dalla fornitura a CCS non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
- 15.9 Non sono ammesse variazioni di sorta ai prezzi indicati nell'Ordine. Nessuna variazione potrà in nessun caso ritenersi accettata, salvo espressa comunicazione scritta in tal senso.
- 15.10 Non si accettano addebiti di spese di incasso, bolli ed oneri accessori. Non si darà luogo a pagamenti, sotto qualsiasi modalità, che contengano i su menzionati costi ed addebiti, salvo espressa autorizzazione in tal senso dell'Amministrazione CCS.
- 15.11 Per le transazioni la banca di appoggio sarà tassativamente quella indicata sull'Ordine.

## **16. SUBFORNITORI**

- 16.1 Il Fornitore potrà, sotto propria esclusiva responsabilità e previa autorizzazione scritta di CCS, affidare in tutto o in parte la produzione o lavorazione dei Beni o l'esecuzione dei Servizi a soggetti terzi, impegnandosi in tal caso, a procurare il puntuale rispetto, da parte di detti terzi, dei doveri ed obblighi previsti nell'ordine e nelle presenti Condizioni Generali. Resta inteso che detti soggetti non entreranno in alcun rapporto contrattuale con CCS, con conseguenza che il Fornitore rimarrà unico ed esclusivo responsabile nei confronti di CCS per il corretto adempimento del rapporto contrattuale.
- 16.2 Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, CCS si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal contratto qualora accertasse che il Subfornitore incaricato dal Fornitore non disponga dell'esperienza, delle competenze, dell'idoneità tecnico-professionale, delle attrezzature, del personale e delle tecnologie necessarie.
- 16.3 Tutti gli obblighi, ivi incluso quello di riservatezza, di cui al successivo articolo 19 sono validi ed efficaci anche nei confronti dei subfornitori.

## **17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

- 17.1 I disegni, le specifiche ed eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione da CCS resteranno di esclusiva proprietà di quest' ultimo e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.
- 17.2 Il Fornitore dichiara e garantisce:
- a) che i Beni, i loro componenti e accessori, o i Servizi prestati e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
  - b) di essere pienamente legittimato a trasferire a CCS il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni o i Servizi prestati.
- 17.3 Nel caso in cui una domanda di un terzo oppure un'investigazione o decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implicino l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 17.2, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l'impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni, i Risultati o i Servizi siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 17.2, in aggiunta ai rimedi previsti dal presente contratto, CCS avrà diritto di risolvere ex. art. 1456 c.c. i Contratti fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 17.4 Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di CCS.

## **18. RISARCIMENTO E MANLEVA**

- 18.1 Il Fornitore si impegna a risarcire, tenere indenne e manlevata CCS da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
- a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 10.2 o 17.2;
  - b) violazione degli obblighi del Fornitore previsti dalle presenti Condizioni Generali;
  - c) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 10.2,17.2 o 19;
  - d) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.
- 18.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata CCS da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo a CCS in conseguenza di difetti dei Beni o dei Servizi prestati.
- 18.3 L'obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia né al termine di decadenza previsti dall'art. 13.6.

## **19. DIVIETO DI PUBBLICITÀ - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

- 19.1 Qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate a CCS dovrà essere autorizzata da CCS stessa.
- 19.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che CCS è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
- 19.3 Il Fornitore è tenuto a:
- (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
  - (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
  - (c) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
  - (d) non riprodurre o copiare le Informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da CCS;
  - (e) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
  - (f) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
  - (g) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
  - (h) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente Beni realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
  - (i) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di CCS per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 19 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
- 19.4 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

## **20. ASSICURAZIONE**

- 20.1 Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di CCS, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi.
- 20.2 Su richiesta di CCS, il Fornitore metterà a disposizione di CCS copia della polizza assicurativa di cui all'art. 20.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.
- 20.3 Qualora la polizza non dovesse coprire o non essere sufficiente, il Fornitore ne sarà integralmente responsabile manlevando sin da ora CCS in tal senso.

## **21. IMBALLAGGIO**

- 21.1 L' imballaggio dei Beni o quello a supporto della consegna dei Servizi prestati oggetto dell'Ordine deve essere idoneo allo scopo, anche in relazione alla destinazione e al mezzo di trasporto utilizzato. Salvo quanto diversamente disposto nell'Ordine, tutti i costi relativi all'imballaggio sono ad esclusivo carico del Fornitore.
- 21.2 Il Fornitore è unico responsabile del corretto imballo dei Beni, il quale deve essere predisposto in modo tale da garantire la perfetta integrità dei Beni o dei Servizi alla consegna presso CCS. In caso di danneggiamento da trasporto imputabile ad un imballo non idoneo, il Fornitore sarà responsabile di risarcire i relativi danni.

## **22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 22.1 CCS potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che CCS indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
- (a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui all'art. 19;
  - (b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di CCS;
  - (c) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione dell'avviamento di CCS o dei suoi prodotti;
  - (d) Frode o grave negligenza nello svolgimento della fornitura tali da danneggiare l'immagine o gli interessi di CCS;
  - (e) ritardo del Fornitore nella consegna;
  - (f) deterioramento delle condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore tali da compromettere la regolare fornitura;
  - (g) procedimenti giudiziari a carico del Fornitore tali da compromettere o danneggiare la sua immagine o reputazione o l'immagine e la reputazione di CCS;
  - (h) liquidazione, cessazione attività o stato di insolvenza del Fornitore, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito o accordi con i creditori).
- 22.2 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima, salvo diversa volontà di CCS.

## **23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 23.1 Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.
- 23.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Bergamo, con esclusione di ogni altro foro competente.

## **24. TRATTAMENTI DATI PERSONALI – PRIVACY**

- 24.1 Le Parti prestano reciprocamente l'assenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione del rapporto di fornitura o del contratto (ove esistente). Tali dati non verranno comunicati se non a soggetti necessari per l'espletamento delle funzioni (ad esempio studi di amministrazione e contabilità). Le Parti hanno diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso, la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che le riguardano (articolo 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dei medesimi articoli le Parti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo all'Autorità Garante competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
- 24.2 Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi o nella fornitura di beni, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.
- 24.3 Per l'effetto, le Parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del rapporto di fornitura o del contratto (ove esistente), assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

## **25. DISPOSIZIONI FINALI**

- 25.1 Qualsiasi negozio stipulato tra CCS ed il Fornitore si considera concluso presso la sede di CCS sita in VIA ANGELO MAJ 14 - 24121 - BERGAMO (BG)
- 25.2 L'invalidità, nullità o inefficacia di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non determinerà l'invalidità, nullità o inefficacia delle clausole rimanenti delle Condizioni Generali. CCS si riserva di modificare la clausola in buona fede al fine di renderla legittima.
- 25.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti ad atti od omissioni dell'altra Parte che siano in violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali non potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l'esatto adempimento e l'eventuale risarcimento del danno.
- 25.4 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche si intendono fatte presso la sede legale delle Parti.
- 25.5 Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o subappalto, in tutto o in parte, a terzi salvo previo consenso scritto di CCS.
- 26.6 Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

Bergamo, lì [16/06/2025]